

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1899 e 2287-A

Relazione orale
Relatore ZICONE

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 26 aprile 2004

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia
di diritto all'autotutela in un privato domicilio (n. 1899)(*)

d'iniziativa dei senatori GUBETTI, CIRAMI, CENTARO, CALDEROLI, BUCCIERO, SALZANO, SAMBIN, MALAN, EUFEMI, PERUZZOTTI, PALOMBO, CANTONI, PESSINA, CALLEGARO, BRIGNONE, VALDITARA, MANFREDI, ZORZOLI, COMPAGNA, TIRELLI, SALERNO, CARRARA, MAFFIOLI, MINARDO, NESSA, MUGNAI, D'AMBROSIO, MELELEO, CONSOLO, D'IPPOLITO, FIRRARELLO, IERVOLINO, ULIVI, CRINÒ, BASILE, RIZZI, DE CORATO, TREMATERRA, BOSSETTO, ARCHIUTTI, TATÒ, TUNIS, MARANO, TREDESE, MASSUCCO, GUBERT, PASINATO, MAINARDI, MEDURI, CICCANTI, GIRFATTI, SCARABOSIO, KAPPLER, PICCIONI, FASOLINO, SEMERARO, SALINI, DE RIGO, MAGNALBÒ, ASCIUTTI, GUASTI, CASTAGNETTI, BETTAMIO, COSTA, FAVARO, BIANCONI, CHIRILLI, SCOTTI, COMINCIOLI, MANUNZA, FEDERICI, CORRADO, GUZZANTI, ZICONE, PASTORE, CONTESTABILE, NOCCO, GENTILE, IZZO e MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2002

(*) Disegno di legge fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, dal Gruppo Forza Italia nella 409^a seduta dell'Assemblea del 4 giugno 2003.

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'istituto della legittima difesa (n. 2287)

d'iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2003

*del quale la Commissione propone
l'assorbimento nel disegno di legge n. 1899*

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
Disegno di legge n. 1899, testo d’iniziativa dei senatori Gubetti ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	5
Disegno di legge n. 2287, d’iniziativa del senatore Danieli Paolo	»	6

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BOSCKETTO)

17 febbraio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2287, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminato altresì il disegno di legge n. 1899, la Commissione esprime un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a individuare secondo un criterio di maggiore tassatività le circostanze in presenza delle quali determinati comportamenti difensivi si configurano come legittimo esercizio del diritto di difesa.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUBETTI ED ALTRI

—

Art. 1.

*(Diritto all'autotutela
in un privato domicilio)*

1. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. *(Diritto all'autotutela in un privato domicilio)* – Nel contrastare una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:

a) vedendo minacciata la propria o altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;

b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dalla azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legalmente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Diritto all'autotutela
in un privato domicilio)*

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere:

***a)* la propria o altrui incolumità;**

***b)* i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione».**

DISEGNO DI LEGGE N. 2287

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DANIELI Paolo

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. - (*Esclusione del criterio di proporzionalità*). – Non si dà luogo al criterio di proporzionalità, di cui all'articolo 52, qualora il pericolo attuale di un'offesa ingiusta sia rappresentato dal porto di un'arma o in caso di violazione del domicilio dell'agredito».

